



# **COMUNE di VERGIATE**

(Provincia di Varese)

AREA 1 - AMMINISTRATIVA

---

**REGOLAMENTO  
PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI,  
CONTRIBUTI, SUSSIDI E L'ATTRIBUZIONE  
DI VANTAGGI ECONOMICI A SOSTEGNO  
DI ATTIVITA' DI RILEVANZA SOCIALE,  
CULTURALI, RICREATIVE, ECONOMICHE,  
ARTISTICHE, TURISTICHE E SPORTIVE**

---

Il presente regolamento, composto di n. 8 articoli,  
è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 27/02/2012

## **\* INDICE \***

Art. 1 - Oggetto del regolamento.....	3
Art. 2 - Destinatari dell'intervento.....	3
Art. 3 - Tipologia e modalità dell'intervento.....	3
Art. 4 - Interventi ordinari .....	3/4
Art. 5 - Interventi straordinari.....	4
Art. 6 - Utilizzo di immobili, strutture o beni.....	5
Art. 7 - Riserva di verifica.....	5
Art. 8 - Obbligazioni e responsabilità.....	5

## **Art. 1 - Oggetto**

Il presente regolamento individua e disciplina l'erogazione di sussidi e contributi, nonché l'attribuzione di vantaggi economici derivanti e connessi all'uso temporaneo del patrimonio comunale in favore di associazioni, soggetti pubblici o privati a sostegno di attività di rilevanza sociale, culturali, ricreative, artistiche, turistiche, economiche e sportive.

## **Art. 2 - Destinatari dell'intervento**

Possono ricevere contributi, sussidi e vantaggi economici i comitati gli enti o associazioni senza scopo di lucro e i soggetti pubblici o privati aventi sede nel territorio del Comune e/o ivi operanti con iniziative idonee a favorire lo sviluppo sociale, culturale, ricreativo, artistico, turistico, economico e sportivo della comunità locale.

Le richieste di contributo di promozione di attività sportive e culturali destinate alle fasce deboli (minori, anziani e diversamente abili) godono di precedenza rispetto alle altre per la medesima tipologia di attività.

## **Art. 3 - Tipologia e modalità dell'intervento**

Gli interventi del Comune possono essere:

- Ordinari
- straordinari

I contributi ordinari sono erogati in un'unica soluzione a consuntivo.

I contributi straordinari possono essere erogati anche nel corso dell'anno di riferimento, successivamente allo svolgimento dell'iniziativa/evento o anche preventivamente allo stesso.

I destinatari dei contributi sono tenuti a segnalare ai propri utenti che le iniziative sono realizzate con il concorso del Comune, secondo forme e modalità pubblicitarie da concordare con l'Amministrazione stessa.

All'atto della richiesta di contributo, sia per interventi ordinari che straordinari, secondo quanto specificato di seguito, il richiedente è tenuto a precisare se sia o meno stata inoltrata richiesta di contributo anche ad altri enti o soggetti pubblici e privati, o se abbiano ricevuto sponsorizzazioni, per quale ammontare e se vi sia stato riscontro.

## **Art .4 - Interventi ordinari**

Gli interventi ordinari consistono nell'assegnazione di contributi in denaro con frequenza annuale a sostegno dell'attività ordinaria dell'Ente o Associazione richiedente, attività che abbia un rilevante interesse cittadino e che si svolga durante l'intero anno solare e sia indipendente dall'eventuale sovvenzione comunale.

La richiesta di contributo ordinario dovrà essere presentata entro il 31 marzo di ogni anno e sarà riferita all'attività svolta nell'anno precedente. A tale scopo dovrà essere corredata, a pena di esclusione, da copia dello statuto e dall'atto costitutivo dell'Ente richiedente e da relazione dell'attività svolta nell'anno precedente con rendiconto delle spese sostenute evidenziando le entrate derivate da sponsorizzazioni e il numero degli associati nell'anno precedente.

Non è necessario allegare lo statuto o l'atto costitutivo se già in possesso dell'Ente se non modificati.

Il piano di riparto viene approvato con atto di indirizzo della Giunta Comunale tenendo conto:

- ▶ delle caratteristiche delle iniziative realizzate in relazione alla loro capacità di coinvolgimento e promozione della comunità locale;
- ▶ del rendiconto finanziario delle attività dell'anno precedente nonché della qualità delle iniziative realizzate.

I contributi ordinari potranno essere di entità diversa per i diversi richiedenti.

La richiesta di assegnazione del contributo ordinario dovrà essere rinnovata anno per anno negli stessi termini e con la medesima documentazione richiesta per la prima istanza fatta eccezione per lo statuto ed atto costitutivo già in possesso dell'Ente se non modificati.

## **Art. 5 - Interventi straordinari**

Gli interventi straordinari consistono nell'assegnazione di contributi in denaro una tantum a sostegno di iniziative a carattere straordinario dell'Ente o Associazione richiedente.

La richiesta di assegnazione , legata ad un progetto condiviso dall'amministrazione comunale o organizzato insieme all'amministrazione stessa, dovrà essere presentata almeno 45 giorni prima dello svolgimento della iniziativa e dovrà essere corredata:

- ▶ da una dettagliata relazione sull'iniziativa programmata nella quale saranno evidenziati gli scopi che l'Ente o Associazione intende perseguire e la capacità di promozione sociale, culturale, artistica, ricreativa o sportiva nei confronti della comunità locale;
- ▶ da una dettagliata previsione della spesa con l'indicazione delle risorse con le quali l'Ente richiedente intende farvi fronte.

La Giunta Comunale deciderà entro 15 giorni se accogliere la richiesta tenendo conto delle risorse disponibili e stanziare nel bilancio Comunale determinando l'entità del contributo e le modalità della sua erogazione.

L'Amministrazione richiederà dettagliato rendiconto delle spese effettuate o comunque della destinazione delle somme erogate.

In caso di più richieste da parte della stessa associazione o da parte di più associazioni nello stesso arco temporale , la Giunta Comunale stabilirà l'eventuale assegnazione del contributo e la sua entità tenendo conto delle caratteristiche delle iniziative straordinarie programmate in relazione alla loro capacità di coinvolgimento e promozione della comunità locale ed al costo previsto.

Per particolari manifestazioni di tipo culturale, artistico o ricreativo che richiedano l'intervento di gruppi o sodalizi artistici (rappresentazioni teatrali, musicali, cinema all'aperto ecc.) l'assegnazione del contributo straordinario potrà essere proposta dall'Assessore Comunale competente.

La proposta sarà valutata con i criteri di cui al punto precedente.

## **Art. 6 - Utilizzo di immobili, strutture o beni**

L'utilizzo gratuito o agevolato di immobili, strutture pubbliche, altri beni di proprietà comunale, o esoneri da pagamenti, da parte di associazioni, soggetti pubblici o privati aventi fini di promozione dell'attività sociale, culturale, ricreativa, artistica, economica, turistica o sportiva, costituisce vantaggio economico a favore dei soggetti utilizzatori e come tale viene considerato "contributo" ai fini del presente regolamento.

Esso potrà essere ricorrente, ed in tal caso potrà essere concesso con i criteri e le modalità previsti per l'assegnazione di contributi ordinari, od occasionale. In questo caso dovrà essere osservata, per la richiesta, la tempistica prevista per contributi straordinari, mentre la valutazione nel merito è affidata all'Assessore competente per materia che si avvarrà del supporto tecnico dei relativi servizi competenti in relazione alle reali disponibilità ed alle attività programmate dal Comune.

## **Art. 7 – Riserva di verifica**

Il Comune, ai fini dell'applicazione del presente regolamento ed in particolare dell'erogazione dei contributi ordinari e straordinari, si riserva la facoltà di effettuare controlli, anche a campione, per verificare lo svolgimento effettivo delle attività dell'ente e/o dell'associazione, la conformità e rispondenza dell'attività alle finalità dell'ente e/o associazione nonché allo scopo sociale, come previsti dall'atto costitutivo e/o dallo statuto forniti al Comune ai sensi degli artt. 4 e 5 del presente regolamento.

Qualora il Comune dovesse verificare che l'ente e/o associazione svolge attività non comprese tra quelle oggetto del presente regolamento e comunque non conformi all'atto costitutivo e/o allo statuto, si riserva la facoltà di sospendere o negare l'erogazione del contributo richiesto ovvero di revocare quello già concesso.

## **Art. 8 – Obbligazioni e responsabilità**

Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto o obbligazione che si costituisca tra persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati, e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziati dallo stesso e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.

Il Comune non si assume responsabilità alcuna in merito alla organizzazione e allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari. Nessun rapporto ed obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune.